

OGGETTO: CAUSA CALEPIO SCAVI S.p.A. CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E ALTRI PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA: RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Legale che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale nel procedimento avanti al T.A.R. della Lombardia proposto da *Calepio Scavi S.p.A.* contro Comune di Sesto San Giovanni e altri (ricorso Prot. gen. n. 85248 del 4/11/02);
2. di incaricare della difesa e della tutela degli interessi del Comune il Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano Corso Vittorio Emanuele, 15 congiuntamente all'Avv. Marco Locati di Milano Via Dei Pellegrini n. 24;
3. di impegnare la spesa di € 10.000,00 imputandola al Tit.1 Funzione 01 Servizio 01 Centro Resp. 05 Cap. 185 "Spese legali e di consulenza" del Bilancio 2002, che presenta la voluta disponibilità con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale del Segretario Generale;
(reg. n. 2002/3188-5013)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Con deliberazione n. 201 del 23/7/02, la Giunta Comunale ha incaricato, come espressamente richiesto dal Settore Infrastrutture a Rete – Riqualificazione Urbana – Mobilità, congiuntamente l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari e l'Avv. Marco Locati della

difesa e della tutela degli interessi del Comune nel ricorso proposto avanti al T.A.R. della Lombardia da *Calepio Scavi S.p.A.* (R.G. 2202/02).

Questo ricorso era inteso ad ottenere l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

- Provvedimento a firma del Direttore del Settore Infrastrutture a Rete – Riqualficazione Urbana – Mobilità Prot. n. 3775 del 13/6/02;
- Verbale delle operazioni di gara del 19/6/02;
- altri atti preordinati, connessi e consequenziali

e la conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.

Tali atti si riferiscono all'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di riqualficazione funzionale e ambientale del viale di antica formazione F.lli Casiraghi – tratto Campari/Toti. Durante la seduta del 8/5/02, il Direttore del Settore Infrastrutture a Rete, Presidente di gara, ha escluso le imprese *Ferrario Costante s.a.s. di Ferrario Diego & C.* e *Romeo S.r.l.* in quanto le loro dichiarazioni di presa visione degli elaborati di progetto e dei luoghi di intervento erano prive della sottoscrizione, seppure corredate da una copia del documento di identità dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo. L'appalto è stato inizialmente aggiudicato alla ricorrente.

Successivamente, a seguito della lettera pervenuta dal legale della *Romeo S.r.l.*, si è proceduto ad un riesame della documentazione relativa alla gara in oggetto, dal quale è emerso che l'esclusione dalle procedure di gara delle imprese *Romeo S.r.l.* e *Ferrario Costante S.a.s.* non era sufficientemente motivata. Infatti, nonostante la mancata sottoscrizione della dichiarazione di presa visione degli elaborati di progetto e dei luoghi di intervento, la documentazione prodotta dalle suddette è sostanzialmente conforme a quanto prescritto dal bando di gara, essendo le dichiarazioni stesse certamente riconducibili alle imprese.

Pertanto, con gli atti impugnati, il Direttore del Settore Infrastrutture a Rete ha revocato l'aggiudicazione alla ricorrente, riammesso le imprese *Ferrario Costante s.a.s.* e *Romeo S.r.l.* e proceduto ad una nuova aggiudicazione in favore della *Romeo S.r.l.*

Durante la Camera di Consiglio del 25/7/02, il T.A.R. della Lombardia ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati formulata dalle controparti, in quanto il ricorso era diretto contro un provvedimento di aggiudicazione provvisoria, ritenuto dal T.A.R. stesso *privo d'autonoma capacità lesiva delle sfere soggettive giuridiche delle imprese partecipanti alla gara.*

In seguito, con determinazione n. C1/71 del 26/9/02, il Direttore del Settore Infrastrutture a Rete – Riqualficazione Urbana – Mobilità ha aggiudicato in via definitiva l'appalto in questione alla *Romeo S.r.l.*

In data 4/11/02, *Calepio Scavi S.p.A.* ha notificato un nuovo ricorso (Prot. gen. n. 85248) inteso ad ottenere l'annullamento, previa adozione di misura cautelare provvisoria *inaudita altera parte* ex art. 21 c. 9 della L. 1034/71 e successive modificazioni, degli stessi atti impugnati con il procedimento R.G. 2202/02, della determinazione dirigenziale n. C1/71 del 26/9/02 e degli altri atti ad essa preordinati, connessi e consequenziali.

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale anche in questo procedimento è necessaria per garantire la continuità della difesa del suo operato: si propone di incaricare quale collegio legale di fiducia gli stessi professionisti incaricati per il procedimento R.G. 2202/02: Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano e Avv. Marco Locati di Milano, impegnando l'importo presunto di € 10.000,00 per onorari e

spese, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale del Segretario Generale.

Sesto San Giovanni, 06/11/2002

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco Codazzi

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DELL'UFFICIO
LEGALE
Avv. Antonino Princiotta

